

RENZO BRIGUGLIO

Avvocato

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 - Tel. e Fax (0942)750702

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA

DATA 10 NOV. 2016

Protocollo N. 79930

- Sez. distaccata di Catania -

RICORSO

nell'interesse del sig. **FRANCO Nunzio**, nato a Randazzo (CT) il 05.09.1932 (FRN NNZ 32P05 H175E) e residente in Giardini Naxos (ME), via Dei Cipressi, 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Briguglio (C.F.: BRG RNZ 63S24H418P) - PEC: avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it; fax: 0942750702 - come da procura a margine del presente atto e con lui elettivamente domiciliato in via F. Crispi n. 239, Catania, presso lo studio dell'Avv. Augusto Balloni

contro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (C.F.: 00343940839), in persona del Sindaco *pro- tempore*, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede municipale in Giardini Naxos, P.zza Abate Cacciola;

dandone notificazione anche

all'**Ufficio dell'Area Tecnica (UTC) del Comune di Giardini Naxos**, in persona del Suo responsabile e Dirigente *pro- tempore*, domiciliato presso la sede municipale di Giardini naxos, P.zza Abate Cacciola;

avverso e per l'annullamento

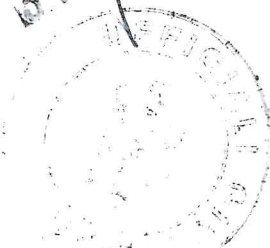
- **dell'Ordinanza di Demolizione n. 11 del 29.08.2016**, adottata dal responsabile dell'Area Tecnica (U.T.C.) del Comune di Giardini Naxos e notificata al sig. Franco Nunzio il 02.09.2016, avente ad oggetto la demolizione di tre corpi di fabbrica, di cui il primo con annesso garage pertinenziale, ricadenti in Giardini Naxos (ME) via Pancrazio De Pasquale

POSTALTIMO GIORNO

di difesa del presente
giudizio davanti
al TAR CATANIA
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 11 del
29/08/2016, l'avv.
Renzo Briguglio
Autocome il presente
difensore, al tribunale
dei dist. n. 19 e al
trib. distrettuale in
Catania, Via F. Crispi
n. 239, presso lo studio
dell'avv. Augusto Balloni

La firma è autografa
avv. Briguglio

19.11.2016



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Ufficio Contenzioso
Protocollo N. 79930
del 10.11.2016

n. 137/135/A, e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi .

- ove occorra, della **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 30.11.1981**, con la quale il Comune di Giardini Naxos delimitava la fascia di rispetto cimiteriale, determinando la distanza minima dal muro di cinta cimiteriale.

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Fatto

Il sig. Franco Nunzio possiede da tempo risalente un terreno ubicato nel comune di Giardini Naxos, in via Pancrazio De Pasquale (precedentemente denominata via San Pietro e prima ancora via Don Bosco), censito in catasto al fg. 4, porzione della particella n. 106.

Giova precisare che, benché il terreno in questione risulti intestato in ditta De Vita Egisto e Zuccaro Erminia (per la part.lla n. 106 parziale) e Buda Maria Luisa (part.lla 1782 parziale), sul detto fondo il sig. Franco Nunzio conduce, *uti dominus*, un possesso da oltre cinquant'anni.

Orbene, sul detto terreno insistono tre corpi di fabbrica, realizzati dal ricorrente in tempi diversi e destinati alla sua stabile residenza che a quella dei suoi congiunti (figlia e nipoti), ricadenti per intero all'interno della particella n. 106 del foglio 4: a) il primo corpo di fabbrica con accesso dal civico n° 137, di più remota costruzione, occupato dal sig. Franco Nunzio, consta di un'elevazione f.t. suddivisa in un unico vano destinato a soggiorno-pranzo e cucina con disimpegno un vano letto, oltre servizi con annesso un latistante vano forno e lavanderia, con accesso dall'esterno. Dispone ancora di un'antistante terrazza a livello che in parte costituisce la copertura di un sottostante vano garage posto a livello della via pubblica; b) il secondo corpo di fabbrica, contiguo al precedente con accesso in comune a mezzo di una scala esterna dal civico n° 135/C, è occupato dalla famiglia Franco- Gaggegi

(figlia e genero del sig. Franco Nunzio), ad una elevazione f.t., è costituito da ampio soggiorno pranzo-cucina, camera da letto, servizi igienici, ripostiglio oltre un soppalco; c) il terzo corpo di fabbrica, limitrofo al precedente ed avente accesso comune a mezzo di una scala esterna dal civico n° 135/C, è occupato dalla famiglia Gaggegi- Intelisano (nipoti del Franco Nunzio) – ed è costituito da tre vani oltre servizi.

Espletato accertamento sul predetto immobile, l'UTC del Comune di Giardini emetteva l'impugnata ordinanza, ingiungendo a Franco Nunzio la demolizione degli immobili su descritti sull'asserito presupposto che essi ricadrebbero all'interno del vincolo cimiteriale e per mancanza di concessione edilizia e autorizzazione del Genio Civile.

L'ordinanza è illegittima per i seguenti

motivi

- Violazione di legge sul procedimento amministrativo ed in particolare dei principi in materia di buon andamento e correttezza amministrativa. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o contraddittorietà dei presupposti. Carenza di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento e della fase partecipativa di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990.

Uno dei presupposti da cui muove il provvedimento repressivo è che il fabbricato si porrebbe in contrasto con il PRG, approvato con D.A. n. 152/1985, in quanto ricadrebbe entro il limite di rispetto cimiteriale, come asseritamente delimitato con la deliberazione di consiglio comunale n. 155/1981.

V'è da premettere, anzitutto, che l'ordinanza non richiama la specifica disposizione normativa asseritamente violata, né precisa quale sarebbe la delimitazione della c.d. fascia di rispetto cimiteriale operata dalla richiamata deliberazione comunale. Elementi, questi, certamente indispensabili per consentire al destinatario dell'atto amministrativo di cogliere appieno, dal provvedimento medesimo, dove ricada il vincolo e

quale sia la sua portata, al fine di comprendere compiutamente le ragioni del provvedimento emesso.

Il che integra, evidentemente, violazione dei principi di buon andamento e corretta amministrazione, nonché carenza motivazionale del provvedimento posto che, com'è noto, ai sensi dell'art. 3, legge n. 241 del 07.08.1990, *“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

*

L'impugnata ordinanza si palesa, comunque, illegittima per assoluta erroneità e contraddittorietà dei presupposti evocati.

Com'è noto l'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 – T.U. in materia di leggi sanitarie – prevede al primo comma che *“I cimiteri devono essere collocati alla distanza minima di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.....”*.

La norma, dunque, pone un vincolo all'edificazione nella c.d. fascia di rispetto, individuata nella distanza minima prevista dalla legge summenzionata.

Nel caso di specie, tuttavia, l'ingiunzione a demolire non può prescindere da un'attenta valutazione dello stato dei luoghi, con particolare riguardo all'area in cui ricadono gli immobili del ricorrente, la cui intensa urbanizzazione infrange l'esistenza e, comunque, la concreta operatività del vincolo contestato.

Giova, infatti, evidenziare che l'area in questione, situata a valle del cimitero e dunque verso mare, è stata da sempre, prima ancora dell'approvazione del PRG, interessata da insediamenti urbanistici e nel

tempo si è ulteriormente urbanizzata ed antropizzata. Come, infatti, conferma la documentazione fotografica in atti, detta area risulta interessata da numerosi immobili, residenziali e non residenziali, tutti regolarmente identificati con apposizione dei numeri civici, asserviti di forniture e reti pertinenti (luce, acqua, fognatura), nonché dotati di strada pubblica (con tanto di denominazione toponomastica: la strada attualmente è denominata via Pancrazio de Pasquale), la quale non serve solo il cimitero ma collega l'intera area con il resto dell'abitato che si sviluppa a valle.

Anche gli immobili del ricorrente risultano regolarmente allacciati alla rete idrica ed elettrica, fruendo dunque dei servizi e delle opere di urbanizzazione per i quali il sig. Franco versa le relative tasse al Comune (vedasi ricevute ENEL risalenti al 1993 – **all. 1**).

Tale situazione trova agevole spiegazione, se si considera lo strumento urbanistico generale dell'ente e la logica pianificatoria che lo assiste.

Ed infatti, nel PRG del Comune di Giardini Naxos, approvato con D.A. n. 152/1985, la fascia di rispetto c.d. cimiteriale è di ml 200, individuata secondo una rappresentazione grafica SEMICIRCOLARE di delimitazione del vincolo avente il fulcro nel cimitero (contrassegnata dalle croci che sulla planimetria formano, appunto, una sorta di semicirconferenza – **All. 2**), la quale risulta chiaramente proiettata verso monte e ciò, evidentemente, considerata l'impossibilità di una diversa espansione in quanto, come si dà atto nella planimetria del PRG, l'antropizzazione ed urbanizzazione dell'area avevano già a quel tempo intensamente interessato la zona a valle, tant'è che nel **PRG questa viene identificata come zona B0**.

Appare, dunque, evidente che nelle previsioni di Piano Regolatore la possibilità di espansione del cimitero non avrebbe potuto che avvenire a monte dell'impianto cimiteriale, laddove esistevano ed esistono tutt'ora terreni liberi senza rilevanti insediamenti urbani, verso nord, ossia in direzione opposta al centro abitato.

Ciò esclude chiaramente dal vincolo di PRG la zona a valle del Comune, in cui ricadono anche gli immobili del ricorrente, sicchè nessun contrasto è concretamente ipotizzabile tra l'opera in contestazione e lo strumento urbanistico generale.

Quanto, poi, alla delibera di consiglio comunale n. 155 del 30.11.1981, con cui l'Ente delimita(va) la fascia di rispetto cimiteriale, essa si rivela affetta da assoluta illegittimità e comunque priva di qualsiasi efficacia perché in contrasto con le previsioni di pianificazione prescritte dal PRG per l'area anzidetta.

La citata delibera, infatti, riduce(va) come anzidetto la fascia di vincolo rispetto a quella indicata nel PRG, con previsione di un maggiore distacco sempre a monte del cimitero, ma con un diverso andamento, ossia, di tipo circolare (e non semicircolare come in PRG), così includendovi anche l'area a valle (dove appunto ricadono gli immobili del ricorrente) fino ad intaccare anche buona parte della c.d. zona B0 **(All. 3)**.

Evidente, dunque, la contraddittorietà tra il PRG, che esclude di fatto l'area a valle dal vincolo e la deliberazione di consiglio comunale che, invece, in via del tutto illogica ve la include, sebbene sia, in concreto, non praticabile considerato il livello di urbanizzazione esistente.

Il che esplicita, per un verso, la carenza e/o l'erroneità del presupposto relativo all'asserito vincolo cimiteriale da cui muove l'operato della P.A. e, dall'altro, un difetto di istruttoria in capo all'Amministrazione procedente, per essere questa pervenuta all'emanazione di un provvedimento certamente repressivo senza aver prima correttamente accertato ed adeguatamente valutato le condizioni di esercizio del potere medesimo.

Vero è che il 4° comma dell'art. 338 del R.G. n. 1265/1934 prevede che *"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di*

quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri,".

Non può, però, sfuggire che nella specie la deliberazione di consiglio comunale del 1981 include nella fascia di vincolo una porzione della zona che, invece, il PRG prevede come B0.

Detta delibera, dunque, non si limita a ridurre la fascia di rispetto – così come prescrive il dettato normativo - ma intacca una zona avente, per PRG, destinazione edificatoria, atteggiandosi come una sorta di variante al piano regolatore, mai intervenuta.

Orbene, essendo la citata deliberazione intervenuta dopo l'adozione del PRG (del 1979) e prima della sua approvazione (nel 1985), essa avrebbe dovuto essere valutata durante la fase approvativa dello strumento urbanistico, in sede regionale, cosicchè le sue determinazioni e i relativi rilievi grafici avrebbero dovuto essere recepiti dallo strumento urbanistico, dalle relative norme di attuazione e formalmente inclusi nelle tavole del PRG, conformemente alle previsioni di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 71, del 27.12.1978, in materia di formazione ed approvazione del piano regolatore generale.

Da qui l'illegittimità, l'invalidità e/o inefficacia della delibera comunale n. 155 del 1981 di delimitazione del vincolo che, in quanto atto presupposto, determina in via derivata l'illegittimità dell'impugnata ordinanza.

Questi elementi avrebbero potuto condurre a soluzione diversa ove fosse stata avviata la fase partecipativa, il che rende ulteriormente illegittimo l'impugnato provvedimento per violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

Sebbene, infatti, l'ordine ripristinatorio può in linea di principio valutarsi alla stregua di atto vincolato, tuttavia in questo caso la partecipazione dell'interessato avrebbe potuto mutare la conclusione del provvedimento finale e così evitare il provvedimento restrittivo della sfera giuridica del

privato, onde ineludibile appare l'avviso partecipativo ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio l'illegittimità, sotto i vari profili evidenziati, dell'azione autoritativo-provvedimentale, condotta nel caso di specie secondo valutazioni tra loro evidentemente incompatibili e la cui confliggente diversità non appare giustificabile in base al principio della coerenza logica, ciò viziando irrimediabilmente il provvedimento demolitivo adottato che, pertanto, va dichiarato illegittimo, invalido e/o inefficace .

- Violazione e falsa applicazione della legge in materia di vincolo cimiteriale. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del difetto di istruttoria. Violazione del principio sul legittimo affidamento e carenza di motivazione in ordine all'inerzia della P.A. Manifesta ingiustizia. Disparità di trattamento.

Senza recedere dalle superiori argomentazioni, l'illegittimità dell'ordinanza rileva sotto l'ulteriore profilo della carenza dei presupposti di legge che informano il distacco cimiteriale; mancando, altresì, in seno al provvedimento, qualsivoglia valutazione in ordine alla violazione o meno degli interessi di vincolo, con evidente difetto di istruttoria della P.A. procedente e carenza motivazionale.

Indubbiamente la *ratio* sottesa al vincolo cimiteriale, come prescritto dall'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934, risponde ad una molteplicità di interessi: la tutela delle esigenze igienico-sanitarie, la sacralità del luogo e la preordinazione dell'area alla possibile espansione del plesso cimiteriale onde garantirne l'eventuale necessario ampliamento.

Ebbene, detti presupposti non sono violati dalla costruzione del ricorrente. I fabbricati, infatti, confinano con terrapieno retrostante di contenimento allo stacco di terreno interposto tra gli stessi fabbricati ed il muro cimiteriale, sono isolati e distaccati dal terrapieno anzidetto (come si dà atto nella perizia di parte in atti - **All. 4**), risultando, così, immuni da eventuali

infiltrazioni provenienti dal fondo interposto col cimitero. Il che scongiura il rischio di eventuali situazioni che possano inficiare la salubrità degli stessi manufatti.

La tipologia dei fabbricati realizzati dal ricorrente non è incompatibile, altresì, con il presupposto della sacralità del luogo, trattandosi di immobili residenziali per civile abitazione (non anche destinati ad altro uso); esiste, poi, come anzidetto, anche una strada (la via Pancrazio De Pasquale) che serve l'area in cui ricadono i fabbricati in questione, la quale costituisce di per sé espressione di una volontà urbanizzativa ritenuta certamente compatibile con la zona cimiteriale soprastante, essendo stata peraltro realizzata dalla P.A. comunale.

Né, tantomeno, i fabbricati anzidetti potrebbero, di per sé, ragionevolmente costituire ostacolo all'eventuale ampliamento del cimitero posto che, come si è diffusamente evidenziato, lo stato dei luoghi esistente intorno all'impianto cimiteriale e la progressiva urbanizzazione a valle (vedasi rappresentazioni grafiche del PRG e documentazione fotografica in atti) ne consentono l'eventuale espansione solo verso monte, non anche a valle dove ricadono gli immobili del Franco.

In tale contesto valutativo non può, poi, non considerarsi la risalenza dell'asserito abuso, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli immobili, certamente rilevante ai fini del legittimo affidamento ingeneratosi nel privato e del relativo interesse consolidato al mantenimento dell'opera.

Trattasi, infatti, di costruzioni ultra decennali, in particolare quella occupata dal Sig. Franco Nunzio, come dimostrano le ricevute ENEL risalenti al 1993, nonché la documentazione fotografica (ortofoto satellitari - allegato n. 3 della perizia tecnica di parte), ben nota alla P.A. che, come detto, vi ha assegnato il numero civico, cambiando per tre volte la

toponomastica della strada e garantendone i relativi servizi urbani (come la fornitura idrica e l'allaccio fognario).

Sul punto la giurisprudenza, anche quella maggiormente rigorosa nell'affermare che l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere, fa presente che tale obbligo motivazionale sussiste nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza della commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, tali da evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato. Condividendo detto approdo il Consiglio di Stato ha affermato che *"l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità della tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato"* (C. di S. Sez. V, 15.07.2013, n. 3847).

Il provvedimento, pertanto, si appalesa illegittimo laddove non fornisce alcuna adeguata motivazione sull'esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso ed il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato (sul punto Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18.05.2015 n. 2512).

Ciò vale anche per il caso di specie, laddove il lungo tempo trascorso ha ingenerato una situazione di legittimo affidamento, consolidando l'interesse del ricorrente al mantenimento dell'opera.

L'ordinanza, dunque, non motiva adeguatamente le ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare, oggi, a fronte dell'inerzia usata, il sacrificio del contrapposto interesse privato al mantenimento dell'opera che, peraltro, **calata com'è in un tessuto altamente urbanizzato**, non appare di per sé ostativa ai presupposti di legge né viola quelle ragioni di pubblico interesse notoriamente sottese alla *ratio* ispiratrice della norma sul vincolo cimiteriale, come sopra evidenziato.

Alla luce delle superiori circostanze, che certamente disvelano una situazione sintomatica di evidente **affievolimento** del vincolo contestato, l'intimata demolizione concretizza altresì un'ingiustizia manifesta per violazione dei criteri di equilibrata e ragionevole proporzione nella scelta degli interessi da far valere con l'azione amministrativa, determinando grave iniquità e disparità di trattamento rispetto ai titolari degli immobili vicini, che, nonostante versino in situazione analoga a quella del ricorrente, non vengono minimamente sfiorati dall'azione repressiva della P.A..

Ove, poi, si riconducesse l'abuso alla mera edificazione nella c.d. fascia di rispetto, avulso rimanendo ogni riferimento allo stato di intensa urbanizzazione dell'area in questione, considerando, ai fini della dedotta violazione, semplicemente l'insistenza dell'opera all'interno della fascia asseritamente vincolata, l'ordinanza sarebbe comunque errata posto che: *"La fascia di rispetto cimiteriale non comporta ex se un'inedificabilità assoluta ma è l'Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n.*

1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi" (così TAR Trentino Alto-Adige – Trento, sent. n. 64 del 2 aprile 1997; in termini: C.dS., sez. IV sent. n. 775 del 16 settembre 1993; TAR Trentino Alto Adige-Trento, sent. n. 336 del 1 agosto 1994. Nel senso che la distanza minima, oltre la quale deve essere collocato il cimitero, fissata dall'art. 338 delle legge citata, si riferisce ai centri abitati e che, pertanto, la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto non concreta di per sé una violazione di tale distanza, cfr. oltre alla sent. n. 775/93 del CdS già citata, anche TAR Emilia-Romagna-Bologna, I sez. 27 settembre 1997, n. 622; Tar Marche 12 agosto 1997, n. 677; Tar Campania-Napoli, 9 giugno 1997, n. 1503).

Anche sotto tale profilo l'impugnata ordinanza è illegittima e va annullata.

* * * * *

Per questi motivi, **FRANCO Nunzio**, come sopra rappresentato e difeso,
chiede

che l'On.le TAR adito voglia annullare l'impugnata ordinanza demolitoria e tutti gli atti presupposti, nonché condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento della spese di causa.

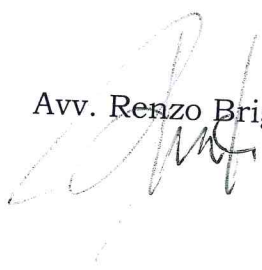
Ove occorra CTU al fine di accertare lo stato luoghi con particolare riferimento all'intensa urbanizzazione dell'area in cui ricadono i fabbricati in contestazione, nonché la loro compatibilità con l'asserita fascia di rispetto cimiteriale e l'antica fattura dei fabbricati medesimi.

Si producono i provvedimenti impugnati, nonché i documenti richiamati secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso.

Il contributo unificato è assolto in € 650,00.

Catania/ Messina, lì 27.10.2016

Avv. Renzo Briguglio



Relata di notificazione

Ad istanza dell'avv. Renzo Briguglio, procuratore e difensore di Franco Nunzio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto UNEP presso la Corte di Appello di Catania ho notificato il su esteso ricorso a:

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (C.F.: 00343940839), in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede municipale in Giardini Naxos (ME), P.zza Abate Cacciola (cap: 98035), ivi spedendone copia conforme al suo originale a mezzo servizio postale con raccomandata a/r n.....

Ufficio dell'Area Tecnica (U.T.C.) del Comune di Giardini Naxos, in persona del Suo responsabile e Dirigente *pro-tempore*, domiciliato presso la sede municipale di Giardini Naxos, P.zza Abate Cacciola (cap: 98035), ivi spedendone copia conforme al suo originale a mezzo servizio postale con raccomandata a/r n.....

- 3 NOV. 2016

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

Relata di notificazione

Ad istanza dell'avv. Renzo Briguglio, procuratore e difensore di Franco Nunzio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto UNEP presso la Corte di Appello di Catania ho notificato il su esteso ricorso a:

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (C.F.: 00343940839), in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede municipale in Giardini Naxos (ME), P.zza Abate Cacciola (cap: 98035), ivi spedendone copia conforme al suo originale a mezzo servizio postale con raccomandata a/r n.....

Ufficio dell'Area Tecnica (U.T.C.) del Comune di Giardini Naxos, in persona del Suo responsabile e Dirigente *pro-tempore*, domiciliato presso la sede municipale di Giardini Naxos, P.zza Abate Cacciola (cap: 98035), ivi spedendone copia conforme al suo originale a mezzo servizio postale con raccomandata a/r n.....

- 3 NOV. 2016

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

R.G. _____ / _____ Cancelleria

MITTENTE

- ☐ Atto Esente
☐ Notif. ex art. 140
☐ Notif. ex art. 157

Postaraccomandata

AR

ID0767179784816 0

1-PT012120

Posteitaliane

04.11.2016 08.31
Euro 007.70



N. del Registro Cronologico

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Firma

Racc. N.



76717978481-6

AG Mod. 04211 (Ex W8217) EP0811/EP0502 - SR (35)

Avvertenza: Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e raccomandazione del plico e della ricevuta di ritorno. Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al Servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere. Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal plico e spedito in caso di consegna del plico stesso.

Copione - Ufficio Acc. Rec. e
Poste Uff.
Pia. Abete Caccese

EP8035 GUSPARDI MDS